




# notiziario

Notiziario dell'ISP - Istituto di studi sulla paternità



## Figlicidi e stereotipi

di Maurizio Quilici \*

In sei casi su dieci l'uccisione di un figlio è opera della madre. Lo si rileva da un servizio ANSA trasmesso il 14 giugno scorso – con la firma di Lorenzo Attianese – secondo il quale negli ultimi 20 anni sono stati commessi 480 figlicidi (termine entrato in uso in analogia con “femminicidio”) e in sei casi su dieci il delitto è stato opera della madre. L'argomento è orribile e spesso, purtroppo, trattando questo notiziario prevalentemente di paternità, abbiamo dato notizia di padri che avevano ucciso i loro bambini. Ma il servizio ANSA ha un suo (amaro) interesse perché certamente nell'immaginario comune si è portati a pensare il contrario, ossia che l'uccisione dei propri figli sia opera piuttosto del padre che della madre. Ovvio pensarlo, dato che l'uccisione da parte di chi ha tenuto in grembo per nove mesi e poi dato alla luce il proprio figlio appare più innaturale e mostruosa che non un delitto paterno. E invece si tratta, con ogni evidenza, di uno stereotipo che fa sentire il suo peso. Probabilmente alimentato anche dal diverso risalto che i media danno, di solito, a questi terribili episodi e alla reazione diffusa che ne consegue, per esempio sui social. Non sarà sfuggito a nessuno che se il responsabile di tale orrendo delitto è il padre, le reazioni diffuse sono di rabbia e condanna, accompagnate da insulti e maledizioni. Se il figlicidio è opera della madre prevalgono la pena per la piccola vittima (e qualche volta per la madre), il dolore, la tristezza, talora la giustificazione.

Il servizio ANSA ricorda i delitti materni più eclatanti che hanno turbato il nostro Paese: da quello di Cogne, responsabile Annamaria Franzoni (la donna ha sempre negato l'infanticidio) a quello recente di Mascalucia, in provincia di Catania, dove Martina Patti, di 23 anni, ha ucciso con undici coltellate la figlia Elena, di cinque anni. Poche settimane dopo la trasmissione del servizio ANSA,

un nuovo orrore, questa volta a San Giuliano Milanese: Alessia Pifferi lascia sola in casa per una settimana Diana, la figlioletta di 18 mesi, che muore di inedia e di stenti.

Nel servizio di Agenzia si ricordano anche alcuni casi efferati di padri assassini, primo fra tutti quel Tullio Brigida che nel 1994 uccise a Civitavecchia i tre figli di 13, otto e due anni per vendicarsi della moglie che lo aveva lasciato.

Lo stereotipo di genere (intendendo per “genere” “il risultato di un processo di *costruzione sociale e culturale delle identità sessuali*”; Spallacchi 2012, 17) è uno dei più diffusi e colpisce sia i maschi che le femmine. Così esso vuole che certe professioni siano meno adatte alle donne (e il crescente numero di iscritti ad Ingegneria e ad altre facoltà scientifiche lo smentisce), o che un uomo non sia in grado di gestire da solo una abitazione (e il mondo è pieno di maschi single che sanno gestirsi benissimo) o ancora che la violenza sia quasi esclusivamente maschile (ma il fenomeno del bullismo femminile è in forte crescita e la violenza della donna sull'uomo – non solo psicologica – è un fenomeno strisciante e sommerso ma tutt'altro che irrilevante). Purtroppo, lo stereotipo non è solo un difetto di prospettiva, una distorta visione personale, ma spesso si traduce in atteggiamenti e comportamenti, con evidenti danni concreti. Così, solo per fare due esempi in campi diversi, lo stereotipo del femminile con minori doti manageriali e direttive penalizza la donna sul lavoro e rende più arduo il suo cammino professionale; e il principio della *maternal preference*, corollario di un vecchio stereotipo duro a morire secondo il quale la donna è decisamente più idonea a occuparsi dei figli, specie se piccoli, è tuttora più o meno subdolamente osservato in molte aule di Tribunale.

Nel servizio dell'ANSA si cita un Rapporto del 2019 dell'Eures, una società di ricerche economiche e sociali, secondo il quale dal 2002 al 2019 erano stati commessi 473 figlicidi. Un dato che, purtroppo, deve essere continuamente aggiornato.

\* Presidente I.S.P.



## Padri “in dolce attesa”

di Silvana Bisogni \*

E' entrata nel linguaggio comune la definizione “dolce attesa” per indicare le donne in stato di gravidanza, in attesa della nascita di un figlio. Ma per ogni madre in attesa, c'è anche un padre in dolce attesa, condizione questa generalmente poco considerata, anche se negli ultimi anni varie ricerche hanno dimostrato il ruolo fondamentale del papà durante la gravidanza, durante il parto e nel periodo immediatamente successivo.

Il tema di questo articolo prende spunto dall'avvio del progetto transnazionale PARENT (*Promotion, Awareness Raising and Engagement of men in Nurture Transformations* – Promozione, sensibilizzazione e coinvolgimento degli uomini in processi di trasformazione delle pratiche di accudimento) finanziato dal Programma *Rights, Equality and Citizenship* della Commissione Europea, di notevole importanza per la valorizzazione del ruolo paterno durante la gravidanza, il parto e nel percorso nascita. L'informazione sui media (compresi i social) su questo progetto è stata del tutto assente. Il progetto, della durata di due anni, viene realizzato in Austria, Italia, Lituania e Portogallo, ed è coordinato dal Centro de Estudos Sociais (CES) dell'Università di Coimbra. In Italia l'Istituto Superiore di Sanità collabora con Il Cerchio degli Uomini di Torino, l'associazione che coordina il progetto in Italia<sup>[1]</sup>

Nella presentazione del progetto sul sito di EPICENTRO, l'idea alla base di PARENT è che promuovendo la parità di genere e un'equa condivisione tra uomini e donne dei carichi di lavoro familiare non retribuito, è possibile contribuire a produrre un cambiamento culturale di fondo della società, creando i presupposti per la fine di ogni tipo di discriminazione, sfruttamento e violenza verso le donne. Gli obiettivi specifici sono:

- promuovere un cambiamento, nelle pratiche e nella cultura, sui ruoli di genere nella cura
- ridurre i divari fra i Paesi dell'UE nel coinvolgimento dei padri nelle cure paterne e i congedi, in una ottica di *co-parenting*
- migliorare la percezione dell'importanza del coinvolgimento degli uomini nelle strategie per combattere la violenza maschile
- promuovere la paternità partecipe
- sensibilizzare sui temi della violenza contro le donne e i/le bambini/e.

Il percorso formativo è strutturato in 4 moduli teorico-pratici della durata di 4 ore ciascuno. Il primo modulo introduttivo ha l'obiettivo di promuovere i contenuti-chiave e costruire un linguaggio comune relativamente alla funzione paterna, al ruolo del padre per lo sviluppo del bambino e alla prevenzione della violenza maschile. I tre moduli successivi, pratici ed esperienziali, sono finalizzati alla promozione di riflessioni sulla pratica professionale e di modalità operative per il coinvolgimento attivo dei padri, la prevenzione e il riconoscimento della violenza maschile nelle diverse fasi del percorso nascita (gravidanza, nascita e la nuova famiglia).

La premessa dedicata al progetto PARENT consente di centrare il tema di questo articolo: il ruolo del partner/padre, durante il delicatissimo periodo della gravidanza e dell'accompagnamento al percorso della nascita, soprattutto se si tratta del primo figlio. Esiste una vastissima letteratura scientifica sul ruolo del padre "dopo" la nascita del figlio/a. E' invece molto più ridotta la letteratura dedicata al coinvolgimento paterno: dalla partecipazione agli incontri di accompagnamento alla nascita e alle visite prenatali fino alla scoperta delle competenze fetali e neonatali, alla presenza, secondo i tempi e i modi desiderati dalla coppia, a tutte le fasi del travaglio, del parto e del post-parto.

Ma quanti sono i partner/padri che partecipano ai corsi di accompagnamento al parto e sono, poi, presenti alla nascita del figlio in sala parto? E' opportuno richiamare la svolta epocale avvenuta nel percorso della nascita, almeno in Italia. Fino agli anni 60 le gravidanze e le nascite erano considerate a livello di "cose da donne". I mariti/partner/padri seguivano da "lontano" l'evolversi delle gravidanze. I parti avvenivano generalmente in casa, alla presenza dell'ostetrica e solo in qualche caso di un medico, molto raramente in ospedale e solo in caso di difficoltà. I neo padri attendevano fuori della porta della stanza il primo vagito del figlio e riprendevano le proprie attività, senza alcuna differenza comportamentale nei vari ceti sociali.

Poi dagli anni '70 la situazione si è totalmente capovolta: soprattutto le nascite sono divenute un "fatto pubblico", con la scelta di partorire in strutture sanitarie, pubbliche o private, che potessero garantire non solo una assistenza adeguata, ma anche la prevenzione dalla mortalità infantile e/o materna. Tutto ciò ha comportato un sensibile miglioramento delle condizioni dell'assistenza, una reale diminuzione della mortalità, un maggiore adeguamento alle esigenze delle madri anche nelle fasi post-partum. Di contro, si è verificata una medicalizzazione del parto, che ha cambiato anche l'approccio delle strutture sanitarie all'accompagnamento alla nascita, con una conseguente "riorganizzazione" interna, che ha provocato, tra l'altro, un aumento esponenziale dei parti cesarei, tutti programmabili anche quando non espressamente legati a problemi clinici. La percentuale di parti che si verificano con taglio cesareo è uno degli indicatori sulla Salute Riproduttiva adoperati a livello internazionale ed è inserita tra gli indicatori di efficacia ed appropriatezza selezionati dalla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute italiano[2].

Parallelamente a questo radicale cambiamento delle donne, si è verificato anche un altro cambiamento, egualmente radicale: quello dei partner/padri che hanno iniziato a seguire in modo molto più diretto il percorso della nascita del figlio. Mi riferisco in particolare alla partecipazione ai corsi di accompagnamento al parto (comunemente definiti "corsi pre-parto") e alla presenza in sala parto per assistere alla nascita del figlio.

Non esistono dati certi sulla frequenza dei padri nei corsi di accompagnamento alla nascita. Eppure tali corsi sono numerosi e promossi da vari tipi di organizzazioni: reparti di Ostetricia di ospedali e case di cura private, Consultori familiari tramite gli IAN (Incontri di Accompagnamento alla Nascita), molte ASL, numerose associazioni e reti di associazioni, promossi in genere da ostetriche, con ginecologi, pediatri, psicologi, nutrizionisti e altre figure mediche. Gli Incontri di

Accompagnamento alla Nascita rappresentano una preziosa opportunità per potenziare la prevenzione primaria in molteplici direzioni:

- favorire una cultura della nascita in sintonia con i ritmi naturali del parto e i bisogni affettivi della coppia e del bambino;
- ridurre il ricorso al taglio cesareo;
- promuovere condizioni di protezione rispetto agli incidenti domestici;
- diffondere la pratica dell'allattamento al seno;
- prevenire condizioni di vulnerabilità psico-sociale della coppia o del singolo;
- prevenire i disturbi della coppia;
- migliorare il benessere psico-affettivo del bambino, della neo-mamma e della coppia genitoriale.

In genere gli incontri sono organizzati a partire dalla ventesima settimana di gestazione, comunque durante il secondo trimestre della gravidanza. Il numero varia da cinque ad un massimo di dieciododici, con cadenza mensile e o bisettimanale. Vi partecipano gruppi più o meno numerosi di donne e i rispettivi partner (alcuni corsi privati a pagamento offrono invece un'organizzazione ad hoc e la possibilità, per l'ostetrica, di seguire ogni mamma *one-to-one*). Durante gli incontri sono svolte attività pratiche (esercizi corporei tra i partner, [massaggi](#) in previsione del travaglio oppure esercizi manuali per capire la posizione e la presentazione dei bimbi nel grembo materno) e, soprattutto, viene svolto un percorso educativo di informazione e di sostegno alle donne e ai loro partner che li porterà a diventare genitori: il corso preparto, infatti, risponde all'esigenza della coppia di ricevere informazioni riguardo alla gravidanza, al parto, all'allattamento e all'accudimento del bambino.

La proposta di questi corsi si adatta anche a specifiche esigenze, come ad es. la possibilità di seguire il corso anche in situazioni come quella dell'epidemia da COVID 19, soprattutto in presenza della sospensione dei corsi pubblici, sulla base delle disposizioni dell'ISS. Sono state numerose infatti le proposte di corsi preparatori on line da varie piattaforme web. È una modalità che, ovviando alla situazione problematica, consente alla coppia totale libertà di scelta per quanto riguarda giorni e orari di svolgimento.

Torniamo alla domanda precedente: quanti sono i padri che effettivamente partecipano ai corsi di accompagnamento alla nascita? I dati sono assolutamente carenti e si possono trovare indicazioni solo indirette. Un'indagine ISTAT (campionaria multiscopo, che ha compreso oltre 60 mila famiglie) e l'indagine conoscitiva sul percorso nascita realizzata all'Istituto Superiore di Sanità (ISS) in collaborazione con 60 Aziende Sanitarie Locali (ASL) di 15 regioni e in due province autonome italiane ha evidenziato differenze territoriali nell'accesso ai corsi di accompagnamento alla nascita (CAN).

I corsi sono prevalentemente frequentati da donne di età  $\geq 30$  anni, istruzione superiore, laureate (65,5%), assistite durante la gravidanza dal Consultorio familiare o dall'ostetrica, residenti nel Nord Italia e nel Centro (40%) mentre nell'Italia Meridionale e nelle Isole sono rispettivamente 12.7% e 14.9%. Fattori di minore partecipazione sono: condizione di casalinga, di pluripara, soprattutto con precedente esperienza di taglio cesareo, gravidanza patologica e residenza al Sud. Appare evidente che i CAN sono meno frequentati proprio da quei sottogruppi di popolazione che ne trarrebbero verosimilmente maggiori vantaggi, come la popolazione immigrata e quella con minore scolarizzazione.

Non emergono dati specifici della presenza dei partner/padri nei corsi di accompagnamento alla nascita. Anche sulla presenza dei padri in sala parto i dati sono molto limitati. Secondo il Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, nell'indagine "Multiscopo

sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana (Rapporto ISTISAN 12/39) in Italia le donne hanno accanto a sé al momento del parto (esclusi i cesarei) nel 92,7% dei casi il padre del bambino, nel 5,8% un familiare e nell'1,5% un'altra persona di fiducia. La presenza di una persona di fiducia piuttosto che di un'altra è influenzata da motivi culturali e dall'area geografica.

La carenza di dati su questi argomenti invita a riflettere sulla importanza e la validità di quanto proposto e realizzato nell'ambito del citato progetto PARENT. Il problema di un sostegno "educativo" e culturale per i padri è evidente, tale da richiamare l'attenzione per un effettivo ampliamento dell'esperienza in tutto il territorio nazionale, soprattutto nelle aree meridionali, in cui la partecipazione ai percorsi di nascita sono carenti anche per le donne.

E' evidente che i padri vivono l'attesa del figlio e la gravidanza di riflesso: la percezione della gestazione è esclusivamente visiva e la consapevolezza di essere a tutti gli effetti un genitore avviene – notoriamente – nell'esatto istante in cui nasce il bambino/a. Per questo motivo il percorso nascita costituisce una reale esperienza di inclusione. Scoprendo i meccanismi della gravidanza, ascoltando informazioni su travaglio e parto e apprendendo i rudimenti sulla cura del figlio, i futuri padri hanno la possibilità di vivere in modo più diretto i nove mesi del percorso che li porterà poi a conoscere il proprio bambino. Incontro dopo incontro, un uomo riuscirà a maturare gradualmente la sua nuova identità di padre, abituandosi lentamente a farla propria. Sarà in tal modo e realmente "padre in dolce attesa".

- *Sociologa della famiglia. ISP Roma*

[1] L'Associazione "Il Cerchio degli Uomini", attiva da oltre 20 anni, promuove percorsi, servizi e iniziative per il cambiamento del maschile tramite il superamento del modello patriarcale maschilista. La sua *mission* è la costruzione di una società in cui uomini e donne possano vivere insieme nel reciproco rispetto, riconoscendo le proprie differenze ma con gli stessi diritti e gli stessi doveri, nella sfera pubblica come in quella privata.

[2] Secondo il Rapporto ISTAT (2014) negli ultimi venti anni la frequenza del parto cesareo è molto aumentata in Italia: si è passati da 11,2% nel 1980 a 33,2% nel 2000, 36,3% nel 2013, valore molto più elevato rispetto alla media europea (26,7%) e a quelli di altri Paesi europei (per esempio 21,5% in Inghilterra e Galles, 17,8% in Spagna, 15,9% in Francia) e del 10-15% rispetto a quanto raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Esiste, inoltre, una notevole variabilità regionale tra il 18,7% nella Provincia di Bolzano e un massimo di 53,4% in Campania nel 2000. I maggiori aumenti si sono osservati nell'Italia del Sud (da 8,5% del 1980 a 53,4% nel 2000 in Campania e da 7,1% a 37,6% in Calabria). Valori più elevati di ricorso al taglio cesarei e incrementi maggiori negli anni si sono riscontrati nelle cliniche private.



### di Giuseppe Magno \*

In un mio precedente articolo su questo Notiziario (vedi *ISP notizie* n. 1, 2, 3/2008) sostenevo che la questione del cognome del figlio, introdotta inizialmente da esigui gruppi di parlamentari francesi ed europei per motivazioni ambigue – non risultava, e non risulta tuttora, che l’argomento sia proposto o sostenuto da grossi partiti, da importanti movimenti d’opinione o da masse popolari –, era stata poi inserita di soppiatto e, oserei dire, d’ufficio, nel grande capitolo della lotta sacrosanta alla discriminazione fra i sessi.

L’operazione è stata condotta, sul piano giuridico, sovrapponendo la nozione giuridica di *nom de famille* a quella di cognome paterno (gentilizio); nozioni coincidenti solo in parte e divergenti fra loro in un punto essenziale.

Il *nom de famille* (*family name*), contemplato dagli strumenti internazionali ed europei che sanciscono la parità nel rapporto fra coniugi, è il cognome che assumono entrambi gli sposi al momento del matrimonio, e che si applicherà poi anche ai figli. Poiché, di regola, tale cognome era quello dello sposo, si poneva giustamente il problema della disparità di trattamento fra uomo e donna, giacché questa era costretta a chiamarsi come il marito, ed era inammissibile il contrario.

La soluzione di tale problema fu cercata, in ambito internazionale, imponendo convenzionalmente (1979) agli Stati Parti di “prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione contro le donne in tutte le questioni relative al matrimonio e ai rapporti familiari”, in modo da assicurare, in particolare, “gli stessi diritti personali in quanto marito e moglie, compresi quelli relativi alla scelta del cognome” [1]. In campo europeo, fu stabilito (1984) che “I coniugi godono dell’uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civile tra di essi e nelle relazioni con i loro figli” [2].

Con le nuove disposizioni, miranti ad evitare ogni disuguaglianza fra coniugi anche in ordine al loro cognome, attualmente nei paesi in cui è in uso il sistema del *nom de famille* gli sposi lo scelgono al momento del matrimonio (uno dei due alternativamente o entrambi cumulativamente). La scelta incide indirettamente sui futuri figli, che porteranno ovviamente il cognome di famiglia.

Nel sistema giuridico italiano, la questione della parità fra coniugi, per quanto riguarda il cognome della moglie, non si pone affatto. Da noi, almeno a partire dal 1975, epoca cui risale la riforma del

diritto di famiglia [3], la moglie non ha alcun obbligo di assumere il cognome del marito, ma conserva il proprio anche da sposata. In Italia, dunque, questo particolare aspetto del problema era stato eliminato ben prima dell'entrata in vigore degli strumenti internazionali citati.

A noi rimane, però, il problema del cognome dei figli – se debba essere quello paterno o materno o altro –; e non possiamo risolverlo a partire dal cognome “di famiglia”, come hanno fatto gli altri. Potrebbe sembrare uno svantaggio; invece non lo è, se può servirci da stimolo per una riflessione meno superficiale (e meno preconcetta) sull'argomento. Sembra necessaria, a questo punto, una sommaria esposizione della vicenda giudiziaria che ha determinato – si direbbe, a scoppio ritardato – la nuova sistemazione provvisoria della materia; non per virtù di legge, ma grazie ad un repentino cambiamento di rotta nella giurisprudenza della Corte costituzionale.

Tale vicenda ebbe inizio alla fine del secolo scorso, allorché due coniugi, C.A. e F.L., chiesero concordemente all'ufficiale di stato civile di iscrivere all'anagrafe la loro figlioletta col solo cognome della madre, facendo presente che nessuna norma impone espressamente l'attribuzione del cognome paterno. Il funzionario non accolse la richiesta, quindi i coniugi si rivolsero al Tribunale competente per chiedere la modifica dell'atto di nascita nel senso da loro desiderato. Il Tribunale, e poi la Corte d'appello, rigettarono la domanda spiegando che, pur in mancanza di una norma scritta, una consuetudine saldamente radicata nella coscienza comune esige che il figlio nato nel matrimonio abbia il cognome del padre.

La Corte di cassazione, a sua volta investita dell'affare, giudicò (ordinanza n. 13298 del 26 febbraio 2004) che l'attribuzione obbligatoria del cognome paterno al figlio nato nel matrimonio non dipende da una consuetudine (insuscettibile di valutazione da parte della Corte costituzionale), bensì da una norma non scritta, immanente nel sistema e desumibile da varie altre disposizioni contenute nel codice e in alcune leggi; tutte passibili del vaglio di costituzionalità per lesione del principio di parità fra genitori, “nella parte in cui prevedono che il figlio legittimo acquisti automaticamente il cognome del padre anche quando vi sia in proposito una diversa volontà dei coniugi, legittimamente manifestata”. In quel caso, la condizione dell'accordo fra i genitori serviva a restringere il campo operatorio, per così dire, consentendo un'abrogazione parziale della norma incriminata, limitatamente al caso in cui le parti siano d'accordo per non applicarla.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 61 del 10 gennaio 2006, riconobbe “che l'attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna”; ma dichiarò inammissibile la questione, perché la scelta fra le varie soluzioni prospettabili poteva essere operata soltanto dal legislatore, ossia dal Parlamento. La Corte non ritenne, in buona sostanza, che l'accordo fra parti private potesse avere importanza in un campo riservato al diritto pubblico, regolato da leggi uguali per tutti, che solo il legislatore poteva dettare scegliendo fra diverse proposte, tutte rispettose del principio di parità.

I coniugi C.A./F.L. si rivolsero allora alla Corte europea dei diritti dell'Uomo che, decidendo il caso con sentenza in data 7 gennaio 2014, riconobbe che la legislazione italiana, o la prassi amministrativa (dell'ufficiale d'anagrafe), erano eccessivamente rigide e discriminanti nei confronti delle donne, ragion per cui dovevano essere modificate, al fine di renderle compatibili con le norme convenzionali.

Nel frattempo, la Corte d'appello di Genova, con ordinanza in data 28 novembre 2013, aveva sottoposto una questione analoga al giudizio della Corte costituzionale; la quale, con la sentenza n. 286/2016, mutando opinione (anche perché era stata frattanto pubblicata la sentenza dei giudici di



Strasburgo), dichiarò illegittima la norma non scritta immanente nel sistema (ed altre norme attributive del cognome paterno) “nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno”. Accolse, cioè, le argomentazioni svolte dalla Corte di cassazione nell’ordinanza del 2004, che prima non aveva ammesso.

A questa sentenza ha fatto seguito quella n. 131/2022, sempre della Corte costituzionale che, accogliendo un’eccezione sollevata dal Tribunale di Bolzano e auto-investendosi di una questione più ampia con propria ordinanza n. 18/2021, ha perfezionato, per così dire, l’opera riformatrice, affermando di non potersi più esimere “dal rendere effettiva la ‘legalità costituzionale’”, dato che “delle numerose proposte di riforma legislativa, presentate a partire dalla VIII legislatura, nessuna è giunta a compimento”; pertanto, ritenendo non più “tollerabile” la presenza nell’ordinamento di norme esprimenti “il lascito di una visione discriminatoria”, ha stabilito che il figlio debba assumere automaticamente il cognome di entrambi i genitori “nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo [alla nascita, all’atto del riconoscimento o dell’adozione, secondo le diverse ipotesi: n.d.r.] per attribuire il cognome di uno di loro soltanto”.

Allo stato attuale delle cose, dunque, il figlio dovrebbe prendere il cognome di entrambi i genitori, nell’ordine da loro stessi stabilito, salvo un esplicito accordo per attribuirgli il solo cognome paterno o quello materno. Dovrebbe, perché l’epocale cambiamento non avviene in base ad una legge organica (tuttora inesistente) comprensiva di un buon numero di disposizioni più minute, fra cui la concessione di una congrua *vacatio legis*, e corredata di atti amministrativi indispensabili (circolari); bensì è attuato per sentenza, in modo assolutamente originale (difficile immaginare uno scenario simile in altri paesi).

Su queste premesse, proviamo quindi a riflettere ed a trarre qualche conclusione.

La Corte costituzionale, accogliendo un’opinione consolidata in dottrina e in giurisprudenza, riconosce che “il momento attributivo del cognome... è legato all’acquisizione dello status *filiationis*” [4]; il problema del cognome si pone, cioè, nel momento in cui uno nasce, quando appunto si tratta di sapere di chi è figlio per poi stabilire, secondo le regole passate e presenti, quale sarà il suo nome ed il suo cognome, connotati essenziali della sua identità personale.

Dunque, da una parte, la scelta del cognome – se questo non è più, per tutti, quello paterno – si deve fare, secondo la Corte, al momento della nascita (o del riconoscimento o dell’adozione, secondo i casi): non all’atto del matrimonio, quando il titolare del diritto al nome (il figlio) ancora non c’è e potrebbe non venire affatto; né abbiamo da scegliere, noi italiani, un “nome di famiglia”. D’altra parte, però, sussiste l’esigenza di evitare che fratelli e sorelle abbiano cognomi differenti (eventualità impensabile nei regimi impostati sul “nome di famiglia”); dunque il legislatore, regolando la materia, dovrebbe rendere vincolante la prima scelta per tutti i figli successivi della coppia, come puntualmente raccomanda la stessa Corte (sent. cit., punto 15.2).

Questa complicazione induce a riflettere – più di quanto non si faccia normalmente – su una circostanza essenziale, esposta ripetutamente in tutte le sentenze e mai esaminata nelle sue ineludibili conseguenze: il nome (prenome e cognome) di cui stiamo parlando è un diritto personalissimo di colui che deve portarlo, cioè del figlio. Non stiamo parlando del cognome proprio della donna, riguardo al quale si porrebbe (e si pose, in passato) una questione di parità di diritti, se fosse costretta a cambiarlo oppure a vederlo sminuito per l’aggiunta di un cognome altrui. Qui, invece, stiamo parlando del cognome di una terza persona, il figlio, e dell’accordo (o del litigio) fra i genitori per stabilire chi dei due, se non i due insieme, abbia il potere di dargli il cognome, come un sigillo.

Messa da parte la retorica, si tratta dunque, alla base, di una competizione fra adulti avente ad oggetto il cognome di un bambino. Non è neppure (come qualcuno ha insinuato) una battaglia necessariamente sessista perché, oggi come oggi, i genitori potrebbero anche essere dello stesso sesso; e non si tratta di rispetto dei diritti del figlio – come quello, affisso ripetutamente, al pieno recepimento nel nome della duplice origine biologica –: non solo, e non tanto, per il fatto che non tutte le persone hanno origine bi-genitoriale nota, quanto perché non si tiene conto delle priorità, stabilite anche convenzionalmente, per cui il diritto personalissimo al nome, “nucleo dell’identità giuridica e sociale della persona” [5], corrisponde ad un interesse che è superiore ad altri interessi, non negoziabile mediante accordi privati fra soggetti terzi, portatori di interessi loro propri, siano pure ispirati a nobili criteri come quello della parità di genere.

Come recita l’articolo 6 del codice civile, “Ogni persona ha diritto al nome per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome”. Attribuito “per legge” significa che nessuno ha diritto di inventare il nome di un altro; più specificamente, la legge [6] delega ai genitori (con alcune limitazioni) il compito di “imporre” il prenome al figlio, ma non fa analoga concessione riguardo al cognome che, peraltro, “non si trasmette dal padre al figlio, ma si estende ipso iure da quello a questo” [7]. In parole povere, ognuno è padrone del proprio nome, fin dalla nascita (o dal riconoscimento o dall’adozione). I genitori hanno diritto di scegliere il prenome, ma non hanno alcun potere d’interferire sul cognome che la persona del figlio dovrà portare: e, in questo, la posizione del padre e quella della madre sono perfettamente pari.

Sembra utile chiarire, in proposito, che l’articolo 6 del codice civile (attribuzione del nome per legge), e gli articoli 29 e 35 dell’Ordinamento di stato civile in combinato disposto, sono norme non dichiarate costituzionalmente illegittime, quindi tuttora vincolanti, le quali escludono la validità di un accordo contrario alla “norma immanente nel sistema” che impone il cognome paterno. E questo, finché il Parlamento non deciderà diversamente.

Si spera tuttavia che il legislatore, se vorrà stabilire nuove regole, sempre rispettose del criterio della parità fra genitori, non voglia affidare la confezione del cognome alla trattativa privata, sia pure nell’intento di scardinare l’attuale “visione discriminatoria, che attraverso il cognome si riverbera sull’identità di ciascuno” [8]: intento lodevole che, infatti, può ben essere perseguito senza privatizzare la materia lasciandola interamente all’accordo delle parti.

La Corte costituzionale giudica – già con la sentenza n.286/2016, ma in modo più esplicito nella sentenza n. 131/2022 – che, in proposito, l’inerzia del Legislatore “non è più tollerabile” [9]; e lo invita, non solo a rompere gli indugi, ma pure a regolare la materia secondo canoni che la sentenza stessa suggerisce: suggerimenti indispensabili – bisogna ammettere – quando, abrogata la norma non scritta che privilegia il cognome paterno, e stabilito che il cognome del figlio debba dipendere dall’accordo dei genitori, si apre un periodo di profonda incertezza, in mancanza di direttive chiare per i responsabili dell’anagrafe, dal Ministro dell’interno all’Ufficiale dello stato civile, passando per Sindaci e Procuratori della Repubblica.

Ora, lasciando da parte un discorso lungo, e forse fuorviante, sui poteri degli organismi giudiziari in uno Stato democratico e di diritto, in cui la sovranità appartiene al popolo che la esercita attraverso organi elettivi (eventualmente disinteressati all’argomento, ma responsabili di ciò solo di fronte all’elettorato), sembra preferibile formulare alcune osservazioni con intenti costruttivi, a partire dai fatti.

Innanzitutto non è vero, per fortuna, che il criterio d’identità del bambino, e quello di parità fra coniugi, possano essere rispettati *solo* cedendo la gestione del cognome alle parti private, sia con riguardo alla scelta fra il doppio cognome (assunto comunque per default) e quello di uno dei

genitori, sia con riferimento alla precedenza di uno dei due. Non è esatto, in altri termini, che “Il mero paradigma della parità conduce... all’ordine concordato dai genitori” [10], che non si possa rispettare i principi in altro modo, se non consegnando ai genitori il potere di decidere fra loro il cognome dei figli: tale conseguenza sarebbe obbligata – o, comunque, non da escludere – solo nei regimi che conoscono il “nome di famiglia”, applicabile ai coniugi (dunque concordabile fra loro) e, solo di riflesso, ai figli. Cosicché il verdetto citato della Corte EDU, che in modo evidente considera (soltanto) tali regimi, sarebbe ugualmente soddisfatto se la parità fra genitori fosse ottenuta mediante regole legali, uniformi e politicamente corrette.

Negli ordinamenti come il nostro, fondati sul criterio del “gentilizio”, di antica tradizione romanistica, in cui cioè non si tratta di modificare il cognome dei genitori, ciascuno dei quali conserva il proprio, bensì soltanto di individuare quello del figlio, la questione si pone quindi in modo completamente diverso: sia per i motivi di ordine pubblicistico esposti sia per l’ulteriore assorbente ragione – di ordine privatistico, nell’ipotesi di futura abrogazione dell’articolo 6, cod. civ. – che l’accordo dei genitori circa il cognome del figlio è un contratto, il quale ha efficacia soltanto fra le parti stipulanti, e produce effetti rispetto ai terzi (il figlio) solo se previsti dalla legge (articolo 1372, cod. civ.); effetti che la legge prevede per il prenome, ma non (finora) per il cognome.

In termini più espliciti, dove la Corte EDU afferma che la regola del cognome paterno è “eccessivamente rigida e discriminatoria nei confronti delle donne” [11], e da ciò deduce la necessità di adeguate riforme della legislazione o della prassi [12], dice cose accettabili [13]. Non altrettanto può dirsi dell’affermazione (stessa sentenza, punto 56) secondo cui “*le choix du prénom de l’enfant par ses parents entre dans la sphère privée de ces derniers... Il en va de même en ce qui concerne le nom de famille*” [14]: conclusione sicuramente erranea, giacché la scelta del cognome conserverebbe, a differenza del nome, ed anche quando si facesse dipendere dalla volontà dei genitori, forti connotazioni di diritto pubblico, e non sarebbe mai libera come la scelta del nome, ma sarebbe limitata (il cognome di lui, quello di lei o entrambi, non uno di fantasia) per evidenti ragioni attinenti alla diversa funzione sociale [15].

Dunque, volendo adeguare l’ordinamento allo standard internazionale della parità di genere ed al verdetto specifico della Corte europea, non è affatto necessario assegnare ai genitori il compito di confezionare il cognome dei figli: compito arduo, giuridicamente parlando, per l’ostacolo rappresentato sia dall’articolo 6 sia dall’articolo 1372 del codice civile.

Certamente la legge, abrogando o modificando alcune delle norme citate, potrebbe “privatizzare” la materia del nome. Anche in tal caso, però, non potrebbe ignorare che “Il cognome, insieme con il prenome, rappresenta il nucleo dell’identità giuridica e sociale della persona” [16], quale contenuto di un diritto personalissimo; quindi, nel rilasciare ai genitori il potere di negoziarlo, dovrebbe aver presente che, in campo prettamente privatistico, nessun accordo può essere stipulato validamente senza l’intervento e l’accettazione dell’interessato minorenne, titolare del diritto ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione di NY del 1989, ed i cui interessi prevalgono su quelli altrui (degli adulti) per disposizione del precedente articolo 3.

A parte il discorso giuridico, l’esperienza insegna che non sempre le persone fanno buon uso dei poteri di cui dispongono; quindi, il sistema prospettato dalla Corte costituzionale, basato sull’accordo delle parti, non assicurerebbe in ogni caso il rispetto dei criteri di parità che l’hanno ispirato, e darebbe luogo, prevedibilmente, ad un forte aumento del contenzioso.

In conclusione, dopo l’ultima decisione della Corte costituzionale (la sentenza n. 131/2022, più volte citata), l’intervento del legislatore è divenuto davvero urgente: per mettere ordine nella

materia, dettando regole rispettose della parità dei coniugi (ad esempio, introducendo il doppio cognome, stabilendo regole fisse per le precedenza e per la propagazione alle generazioni successive, e mantenendo le procedure per la sostituzione o la modifica di cognomi ridicoli o vergognosi), anche senza lasciare, auspicabilmente, alcun margine alla trattativa privata, ossia all'accordo fra le parti.

Solo il legislatore, riprendendosi per intero il campo d'azione che la Costituzione assegna solo a lui, può ancora evitare i danni sociali di un cognome "alla carta", senza tema d'incorrere nella censura di violazione dei principi richiamati nelle sentenze citate, atteso che il rispetto di tali principi non esige l'accordo delle parti, ma può essere attuato direttamente dalla legge, uguale per tutti, mantenendo la materia del cognome nel quadro del diritto pubblico.

\* *Magistrato, già Direttore dell'ufficio minorile del Ministero della Giustizia*

1 Articolo 16, lett. g), Convenzione ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), del 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge n. 132 del 14 marzo 1985.

[2] Articolo 5, Protocollo Addizionale n. 7 (1984) alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, ratificato in Italia con legge n. 98 del 9 aprile 1990.

[3] Legge 19 maggio 1975, n. 151. Il nuovo articolo 143 *bis* inserito nel codice civile prevede – come riconosce la Corte costituzionale nella sentenza n. 131/2022, punto 7.1 – la mera facoltà, per la moglie, di aggiungere al proprio cognome quello del marito; quindi di poterlo usare legittimamente a sua discrezione, senza alcun obbligo e, soprattutto, senza cambiare il proprio.

[4] C. cost., sent. n. 131/2022, già cit., punto 9.

[5] C. cost., sent. n. 131/2022, cit., punto 9.

[6] Articoli 29 e 35, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile.

[7] Ordinanza n. n. 13298 del 26.2.2004, della Corte di cassazione, depositata il 17.7.2004.

[8] C. cost., sent. n. 131/2022, cit., punto 10.1.

[9] *Ibid.*

[10] C. cost., sent. n. 131/2022, punto 11.3.

[11] Sentenza in data 7.1.2014, C. e F. c. Italia, cit. nel testo, punto 67.

[12] *Ibid.*, punto 81.

[13] Anche se, in un regime legale, come il nostro, di attribuzione del cognome al figlio, la parità è *in re ipsa*, dato che la legge è uguale per tutti (la mancanza di potere della madre di dare il suo cognome è compensata dalla mancanza di potere del padre di negare il proprio). D'altra parte, in seno alla stessa Corte EDU il Giudice Popović dissentì dalla sentenza, e si preoccupò di mettere per iscritto la sua opinione, secondo la quale l'attribuzione del cognome del padre non viola i diritti

dell'uomo, e gli Stati membri dovrebbero poter conservare le loro tradizioni, senza vederle sottoposte ad una armonizzazione forzosa a livello europeo.

[14] La scelta del nome del bambino da parte dei genitori appartiene alla sfera privata di questi... La stessa cosa si deve ritenere per quanto concerne il cognome.

[15] Funzione dipendente *ab origine* dalla considerazione che la madre è certa, a causa del parto (art. 269, 3\* co., cod. civ.), mentre la paternità – da cui dipendono molteplici conseguenze di ordine familiare e sociale – dev'essere acclarata mediante presunzioni o prove; che divengono superflue se il padre, dando al figlio il proprio cognome, implicitamente lo riconosce.

[16] C. cost., sent. n. 131/2022, cit., punto 9.



**di Gianni Dell'Ongaro \***

L'attore nordamericano Johnny Depp ha vinto la sua battaglia legale nella causa per diffamazione contro Amber Laura Heard, figlia del noto imprenditore Heard e sua ex moglie, per aver la stessa divulgato ("in modo diffamatorio") fatti relativi alla propria vita coniugale personalissima in un editoriale pubblicato nel 2018 sul *Washington Post*, in cui raccontava di essere stata vittima di abusi e violenze da parte dell'allora marito. Il processo, durato oltre quattro mesi, è stato un evento mediatico: circa un milione e duecentomila spettatori per la testimonianza resa da Depp.

La vicenda sembra essersi conclusa il 1° giugno, con la sentenza formulata dal tribunale di Fairfax, in Virginia, che ha decretato la vittoria di Depp e la relativa condanna di Heard a risarcire il "pirata dei Caraibi" con un totale di 10,35 milioni di dollari di cui 10 a titolo di risarcimento e 0,35 come danni punitivi. Il fatto che dopo anni di *mee too* e di uomini alla sbarra sia stato l'uomo a far dichiarare diffamante un'accusa di violenza su una donna, fa notizia.

Indifferenti sia il pubblico sia la giuria ai chiacchiericci su usi e costumi sessuali della coppia prima, dopo e durante il matrimonio, peculiare in ogni caso il fatto che il processo si sia contraddistinto per l'assoluta parità tra le parti, che hanno contato solo ed esclusivamente sulle prove, tra cui i vari report della polizia di *Los Angeles*, senza pregiudizi di genere, il che peraltro costituirà un precedente, soprattutto nel diritto processuale, del sistema di giustizia americana.

La vicenda era stata preceduta da altre storie processuali, sempre tra i due attori.

Piuttosto singolare è il fatto che questo matrimonio non sia stato preceduto da un contratto, che è una formula tipica di accordo negli Stati Uniti, del regime tanto economico che comportamentale (si veda la vicenda dell'accordo pre-matrimoniale tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, che ha riguardato anche il numero di prestazioni settimanali).

Come noto, parte del ristoro attribuito alla Heard da versarsi nelle casse del Pirata dei Caraibi è dovuto alla condanna a rifondere danni punitivi (*punitive damages*). I *punitive damages* sono un istituto giuridico proprio degli ordinamenti di *common law*, molto applicato negli USA. Essi si affiancano al normale risarcimento civile con una particolare funzione (tipica della sfera penale), quella punitiva e deterrente. In Italia, non sarebbe stata possibile una condanna per danni punitivi,

né ex art. 2043 c.c. (“Risarcimento per fatto illecito”) né in base alla legge sulla stampa (art. 32 l.47/48), in quanto la stessa legge sulla stampa prevede una sanzione che non è un risarcimento.

L’istituto dei *punitive damages* stenta a trovare alloggio nell’ordinamento europeo (cfr. Cassazione civile, sez. III, 28/02/2019, n. 5829), stante la matrice antica e post medioevale, tutta europea, della necessaria presenza di una norma positiva per attribuire qualunque somma a titolo di risarcimento, e quindi stante la funzione dell’istituto del risarcimento dei danni legato all’idea del ripristino di un bene concreto e/o di un diritto soggettivo leso individuabile a priori. Diversa la concezione nord americana di libertà del giudice di graduare il risarcimento in chiave punitiva e deterrente, individuando come bene anche diritti meramente virtuali, senza connessioni con beni concreti, e potendo liberamente interpretare senza esser obbligato alla singola norma di legge.

Peraltro, nel nostro diritto di famiglia – unico nel panorama europeo – è presente il “danno punitivo”, ma con risvolti “innocui” rispetto a quelli che potrebbe invece assumere se liberalizzato a livello generale. La norma di cui all’art. 709 ter c.p.c prevede (cfr. Tribunale Messina sez. I, 08/10/2012) che il giudice possa condannare a danni sanzionali, che mirino a “punire” con effetto di deterrenza i comportamenti ostativi dei genitori allo svolgimento dell’affidamento dei minori. E quindi a regolare, per effetto della minacciata condanna, il rapporto dei genitori con i servizi sociali e con l’altro partner. Sempre adeguando i comportamenti al superiore interesse dei figli.

La sentenza del Tribunale di Fairfax è stata resa nei confronti di ex coniugi la cui vita matrimoniale ha poche possibilità di paragone con le vicende matrimoniali della vecchia Europa (famiglia 1.0): ne marca la differenza l’atteggiamento individuale. Entrambi hanno anche agito a protezione e a tutela anche economica della propria immagine, in accordo con le strategie dei reciproci manager, essendo il valore commerciale della stessa immagine legata ai rispettivi contratti (pubblicitari, di produzione cinematografica etc.). Tali contratti sono liberamente rescindibili in ogni momento perché non dipendenti da una singola cordata di potere come spesso avviene in Europa, ma fortemente legati all’immagine positiva dell’attore o del personaggio.

Concludendo, la vicenda Depp e Heard segna un altro punto di distinguo tra due società – quella europea e quella nord americana – e due civiltà giuridiche e sociali sempre più marcatamente distanti. Sia il processo che il divorzio hanno visto la coppia agire come individui, uniti una volta in matrimonio ma sempre come individui, peraltro indifferenti alla categorizzazione di genere. Un patrimonio di modernità che va ben analizzato, sia negli istituti che sorreggono il diritto di famiglia sia per le diverse connotazioni sociali nordamericane che ne contraddistinguono la cornice.

\* *Avvocato. Roma*



## Congedo di paternità: passi avanti

Con l'approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri, lo scorso Giugno, entrano a regime le nuove norme sul congedo parentale e sui congedi di paternità proposte dal Ministro del Lavoro, Andrea Orlando. Un discreto passo avanti che possiamo così sintetizzare:

**Congedo di paternità.** Obbligatorio per i lavoratori dipendenti, è ora di dieci giorni lavorativi, retribuiti al 100%. Il padre potrà usufruirne nel periodo compreso fra i due mesi precedenti il parto e i cinque mesi successivi. Sanzioni sono previste per quei datori di lavoro che ostacolano la fruizione del congedo di paternità

**Congedo parentale.** Passa da sei a nove mesi, con retribuzione al 30%. Aumenta da sei a dodici anni l'età del bambino entro la quale i genitori (anche adottivi o affidatari) possono fruire del congedo.

**Congedo parentale per il genitore solo.** Passa da dieci a undici mesi, retribuito al 30%, con l'intento di tutelare i nuclei familiari monoparentali.

**Maternità e lavoratrici autonome.** Il diritto all'indennità di maternità viene finalmente esteso alle lavoratrici autonome e alle libere professioniste, anche per i periodi di eventuale astensione anticipata per gravidanza a rischio.

**Priorità *smart working*** . E' un'importante novità legata alla diffusione del cosiddetto lavoro agile (tema sul quale l'I.S.P. sta ultimando una ricerca di cui daremo presto notizia). I datori di lavoro – pubblici e privati – che prevedono l'utilizzo dello *smart working* sono tenuti a dare priorità alle richieste di lavoratori e lavoratrici con figli fino a dodici anni di età, ovvero senza limiti di età nel caso di figli disabili. Stessa priorità deve essere data alle richieste dei *caregiver*.

**Contratti non standard.** Nuove tutele minime sono previste per i lavoratori con contratti non standard – come le prestazioni occasionali – ai fini di una maggiore trasparenza delle informazioni.



Non siamo ancora al livello di altri Paesi e mancano ancora alcune tutele (rimane il nodo dei padri lavoratori autonomi o liberi professionisti). Tuttavia il Governo si è mosso sulla strada giusta.

## Recensioni 1/2022

(le recensioni sono a cura di Maurizio Quilici)



**Girolamo Grammatico,**  
***Padri e figlie,***  
**Ultra, Roma 2020,**  
**pp. 124, € 14,00**

Dopo *#esserepadrioggi*. *Manifesto del papa imperfetto* (vedi recensione in *ISP notizie* n. 4/2021), Girolamo Grammatico torna sul tema della paternità con un libro più specifico, dedicato al particolare rapporto che lega un padre ad una figlia. Diciamo subito, però, che la relazione tra padre e figlia femmina offre a Grammatico un ottimo spunto per spaziare su molti argomenti di più ampio respiro: il patriarcato, il sessismo, gli stereotipi di genere... Il tutto inquadrato in una cornice che è la cultura in cui cresciamo: cultura, ahimé, ancora fortemente maschilista, impregnata di prevaricazione (più o meno smaccata) e dominio. Da qui l'obiettivo di una "cultura della parità", che ponga rimedio alla violenza degli uomini sulle donne (e viceversa: versante, questo, appena sfiorato dall'Autore) e ristabilisca un sano equilibrio di genere, a tutto vantaggio dei figli e dunque delle nuove generazioni. Pertanto il libro non si rivolge ai soli padri di bambine e ragazze, ma anche – come è giusto – ai padri di figli maschi, perché quei figli "saranno lavoratori, datori di lavoro, insegnanti, compagni di vita e padri di domani".

Stretti in coordinate culturali rigide e stereotipate, i padri di una figlia non hanno un compito facile, e tuttavia possono e debbono svolgere la loro funzione paterna non già eliminando gli ostacoli materiali che sorgeranno sul cammino della figlia, ma – operazione ben più significativa – additando e scardinando i legami, i laccioli, le trappole che insidiano una femmina in quanto tale e favorendo nella figlia la consapevolezza della propria individualità, dei propri diritti, della propria dignità. Perché, ci ricorda Grammatico citando Simone de Beauvoire, "Donna non si nasce, si diventa" (lo stesso, naturalmente, vale per gli uomini).

La struttura del libro è analoga a quella della precedente opera dello stesso Autore, che in quanto *life coach*, scandisce il testo con una serie di *workout*, veri e propri esercizi atti ad allenare ad una

paternità responsabile. Perché per il *coaching* – ci ricorda l’Autore – “la genitorialità è una competenza da allenare attraverso la conoscenza e la pratica”.



**Giorgia Tribuiani,**

***Padri,***  
**Fazi Editore, Roma 2022,**  
**pp. 194, € 16,00**

Un padre inconsapevolmente “risorto” si trova faccia a faccia con suo figlio, lasciato bambino. Lui, Oscar, il figlio, ha 54 anni, suo padre, Diego, ... 40. Un figlio ormai sposato, professore di chimica poco generoso con i suoi studenti, e con una figlia che non ha mai conosciuto suo nonno.

Da questo surreale pasticcio scaturisce una vicenda che mette a nudo molti aspetti del rapporto padri-figli, e non solo. Tra Diego (il padre) e Gaia (la figlia) il rapporto è stato sempre carente: perfezionista, esigente, disattento il genitore, che voleva una figlia sempre prima su tutti, sempre la migliore (e a Natale, mentre lei chiedeva nelle letterine a Babbo Natale Barbie e peluche trovava sotto l’albero tute e mappamondi). Ora l’inatteso arrivo del nonno mai conosciuto suscita in lei una nuova tenerezza e solidarietà, forse qualcosa che aveva sempre cercato nel padre e mai ricevuto: una dolcezza, una complicità, una accettazione per quello che sei. Gaia dedica al nonno le attenzioni che avrebbe volute dare al padre, se lui lo avesse permesso, suscitando in Oscar riflessioni amare: “Non aveva mai trovato (l’aveva mai cercata?) così tanta premura nei gesti di sua figlia, e quell’ imprevedibile solerzia...”. Nelle premure di Gaia per il nonno c’è anche una speranza nascosta: “...io speravo che questa strana storia ci avrebbe avvicinati, me e papà, che avremmo potuto condividere qualcosa. Conoscerci, e magari gli sarei pure piaciuta”.

Questa reazione chimica dei sentimenti attiva altri meccanismi nefasti: Clara, moglie di Oscar e madre di Gaia, non ha mai creduto nella “resurrezione” di Diego, che lei difinisce “il barbone”, si trova su uno schieramento opposto rispetto a marito e figlia, si sente “sostituita” negli affetti, esce di casa, abbandona la famiglia, chiede la separazione. E Gaia si trova nel difficile (e usuale in questi casi) ruolo di mediatore fra I genitori.

Poi un giorno il nonno scompare. Ha svuotato la sua stanza, l’armadio, il frigorifero... Gaia è sconcertata, preoccupata, addolorata. Corre dal padre, che sta guardando un vecchio video con lui,

Clara e Gaia bambina, ma l'uomo non dà alcuna importanza alla scomparsa del padre "ritrovato", intento a ripercorrere momenti passati sorseggiando whiskey e mangiando due fette di pane e marmellata. Le ultime battute fra padre e figlia lasciano il dubbio di un possibile soluzione. "Ti sei sbriciolato tutto, papa" è una frase a doppio senso: allude alle briciole del pane e marmellata, ma anche a qualcosa di più profondo e doloroso. E però... "Quale che fu il motive, d'altra parte, per la prima volta quel vecchio stupido video rimasero a guardarlo insieme".

Libro del non detto, del rimosso, del nascosto, delle occasioni perdute, del rimpianto. Come in tutti i giovani scrittori contemporanei (la scrittrice è nata nel 1985), la prosa di Tribuiani può lasciare interdetti. Non conosce distanze fra discorso diretto e indiretto, i dialoghi non hanno virgolette (o trattino), descrizioni, domande, pensieri si mescolano in una uniformità grafica... All'inizio si fa fatica a seguire. Ma forse è solo colpa della distanza generazionale tra l'Autore e il recensore.

## **Notizie in breve**

### **Da oltre un anno ogni giorno sulla tomba del figlio**

“Nessun padre dovrebbe sopravvivere ai propri figli. E’ un dolore innaturale e crudele”. Ha spiegato così i motivi del suo comportamento Cesare Mascotto, 82/enne ex imprenditore di Sarego (Vicenza), che da oltre un anno si reca ogni giorno sulla tomba del figlio, morto a 51 anni per un tumore, e vi resta per almeno sei ore, tre al mattino e tre il pomeriggio, con il bello e il cattivo tempo. La sua è ormai una presenza familiare: arriva in auto al cancello del cimitero, tira fuori dalla macchina una sedia che apparteneva al figlio e si siede accanto alla tomba. “Mi siedo qui e gli parlo”, spiega.

### **Padri separati parte civile per madre che uccise figlioletta**

L’associazione “Paterfamilias-Padri separati” di Catania ha deciso di costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico di Martina Patti, la giovane madre che nel giugno scorso ha ucciso a coltellate la figlia Elena, di cinque anni. Per il Presidente della associazione, Francesco Navarra, e per la Vicepresidente, Elena Cassella, è necessario “analizzare in maniera più approfondita le vicende familiari dove anche le madri molto spesso commettono violenza domestica spesso invisibile: è arrivato il momento di parlare di violenza ‘in genere’ e non ‘di genere’”.

### **Figlio pusher? Non ha diritto al mantenimento**

Il figlio 21/enne che “non impiega energie alla ricerca di una onesta attività lavorativa”, ma anzi si dedica allo spaccio di stupefacenti non ha diritto al mantenimento paterno; viene meno anche l’assegnazione della casa coniugale alla madre del giovane (anche lei coinvolta nello spaccio) decisa in sede di divorzio dei coniugi. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, confermando la decisione della Corte d’Appello di Lecce che aveva tolto la abitazione alla madre e revocato l’obbligo di mantenimento paterno.

La donna aveva fatto ricorso sostenendo che non c’era ancora una sentenza definitiva di condanna in merito allo spaccio, ma la Cassazione ha osservato che in questo caso è irrilevante la presunzione di innocenza, poiché nella causa si discute solo dell’atteggiamento colpevole del figlio, nella cui abitazione sono stati trovati stupefacenti, bilancini e denaro in contanti.

### **Lascia figlio in auto, lo trova morto e si suicida**

E’ accaduto di nuovo: un genitore ha “dimenticato” il figlio in auto sotto il sole e il bambino è morto. Questa volta la tragedia ha avuto un esito ancora più grave, perché il padre, quando si è accorto che il bambino era morto, si è ucciso.

E’ accaduto in America, a Chesterfield, Virginia. L’uomo doveva accompagnare il figlio, di 18 mesi, all’asilo; invece è andato direttamente al lavoro e si è ricordato del bambino solo dopo tre ore. Quando è corso alla vettura e ha trovato il bambino morto, è tornato a casa, ha portato il corpicino all’interno dell’abitazione e si è sparato un colpo di pistola.

## **La depression *post partum* può colpire contemporaneamente i genitori**

Che la depressione postnatale possa colpire anche i padri è ormai cosa scientificamente accertata; tuttavia gli studi sull'argomento continuano e rivelano nuovi aspetti. L'ultima ricerca è quella dello *University College London*, che ha analizzato 23 studi condotti in 15 Paesi fra il 1990 e il 2021 con dati relativi a 29.286 coppie. I risultati hanno evidenziato la possibilità che entrambi i genitori soffrano contemporaneamente di depressione *post partum*. Per la verità, anche durante la gravidanza il *baby blues* – come viene pure chiamato questo tipo di depressione – colpisce entrambi i genitori, nella percentuale, secondo la meta-ricerca, dell'1,72%. Nelle dodici settimane dopo la nascita la percentuale sale al 2,37%, mentre fra i tre e i dodici mesi dopo il parto entrambi i genitori soffrono di depressione nel 3,18% dei casi.